

# STATUTO

## DENOMINAZIONE - SEDE-SCOPO

**Art.1** - La denominazione dell'Associazione è:

**"Accademia Italiana di Storia della Farmacia" o in breve "A.I.S.F."**.

Essa prosegue l'attività della Associazione Italiana di Storia della Farmacia (A.I.S.F.), fondata in Bolzano il 2 giugno 1950, subentrando in tutti i rapporti giuridici ad essa associazione riferibili.

**Art.2** - La sede dell'Associazione è in Piacenza via Nova n. 15. L'indirizzo della sede potrà essere modificato con decisione del Consiglio di Reggenza o alternativamente dell'Assemblea degli associati.

**Art.3** - L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di diffondere ed incrementare gli studi storico-farmaceutici in tutti i loro aspetti e rapporti con le scienze affini mediante: \* organizzazione di riunioni ordinarie e straordinarie (Convegni e Congressi nazionali e internazionali);

- promozione di ricerche e studi di Storia della Farmacia e scienze affini;
- diffusione della disciplina mediante pubblicazioni, conferenze, corsi di studio;
- raccolta di cimeli e di materiale librario;
- concorsi a premio;
- attività volta a intraprendere e promuovere rapporti con le società similari straniere e mantenere rapporti di studio con esse;
- in genere ogni attività finalizzata a che la Storia della Farmacia sia accolta come materia di insegnamento in tutte le facoltà di Farmacia.

## PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

**Art.4** - Il Patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

La quota associativa, le erogazioni liberali e i contributi ricevuti dall'Associazione non sono rivalutabili né restituibili neppure in caso di scioglimento dell'Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

La perdita della qualità di socio non dà diritto alla restituzione neanche parziale della quota già versata per l'anno di uscita.

**Art.5** - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Reggenza il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio, al fine di sottoporli all'Assemblea per l'approvazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o di capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; tali somme, infatti, sono integralmente impiegate nel perseguimento dei fini istituzionali.

## ASSOCIATI

**Art.6** - Sono associati le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

Gli associati si distinguono in quattro categorie: **effettivi, corrispondenti, onorari e benemeriti.**

- sono **effettivi** gli studiosi italiani che abbiano dimostrato di svolgere attività con pubblicazioni scientifiche storico-farmaceutiche solo dopo quattro anni di iscrizione durante i quali abbiano dimostrato interesse alla vita dell'Accademia, partecipando attivamente alle riunioni e collaborato alle esigenze organizzative.

Il Consiglio di Reggenza può proporre la nomina a effettivi di corrispondenti.

- sono **corrispondenti** coloro che accettano gli indirizzi dell'A.I.S.F. e intendono cooperare al raggiungimento dei fini che la stessa si propone.

- gli **onorari** vengono scelti fra coloro di riconosciuta benemerita scientifica o che abbiano contribuito con opere agli scopi dell'A.I.S.F.

- i **benemeriti** sono coloro che contribuiscono in maniera significativa all'attività e progresso dell'A.I.S.F.

L'appartenenza alle singole categorie viene stabilita come segue:

Gli associati corrispondenti sono nominati dal Consiglio di Reggenza e convalidati dall'Assemblea degli associati; gli associati effettivi, onorari e benemeriti sono nominati dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio di Reggenza.

Gli associati sono tenuti ad aiutarsi vicendevolmente nel campo delle loro ricerche e dei loro studi e sono tenuti a far pervenire al Consiglio di Reggenza copia dei loro studi in materia.

**Art.7** - Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali e di ottenere una riduzione sui biglietti d'ingresso alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

**Art.8** - La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dalla Assemblea degli associati.

Gli associati che senza giustificati motivi non partecipano alla vita associativa dell'A.I.S.F. per un triennio o sono morosi nei contributi per oltre un anno sono considerati dimissionari.

Gli associati possono presentare le dimissioni spontanee per iscritto entro il 1° Novembre di ogni anno.

## AMMINISTRAZIONE

**Art.9** - L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Reggenza (detto anche Consiglio di Reggenza) composto da 11 membri, dei quali 6 effettivi e 5 corrispondenti, che siano iscritti all'A.I.S.F. da almeno due anni eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

**Art.10** - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere e uno o più Segretari.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio e agli altri soggetti che ricoprono cariche nell'Associazione.

**Art.11** - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno cinque dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario designato.

**Art.12** - Il Consiglio di Reggenza è competente su tutto quanto concerne il funzionamento dell'A.I.S.F.; è inoltre responsabile dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e provvede agli atti di gestione che non siano di competenza dell'Assemblea e in rapporto alle singole cariche.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione annuale dei bilanci, preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di eventuali dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e può stabilire e redigere dei Regolamenti per il miglior funzionamento dell'Associazione e per definire i particolari scopi a cui dedicare determinati fondi dell'Associazione.

**Art.13** - Per il raggiungimento dei suoi fini il Consiglio di Reggenza può bandire concorsi ed assegnare premi anche a seguito di iniziativa altrui quando ne abbia ricevuto e accettato il mandato.

Nessun concorso a premio può essere approvato se prima non sarà stanziata in bilancio la spesa corrispondente.

Dei concorsi banditi sarà data comunicazione, entro il 30 dicembre di ogni anno, a titolo informativo, al competente Ministero, alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti, nonché alla Presidenza delle Facoltà universitarie interessate.

L'Assegnazione dei premi dovrà essere approvata dall'Assemblea, sentite le relazioni delle Commissioni giudicatrici all'uopo nominate dal Consiglio di Reggenza.

**Art.14** - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio e può esercitare in caso di urgente necessità liberamente e pienamente i poteri del Consiglio stesso, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente vigila su tutte le attività e manifestazioni della vita dell'Accademia e sul funzionamento dei servizi, cura l'osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Reggenza e le Assemblee degli associati, dirige le votazioni e ne proclama i risultati.

Il Presidente ha inoltre tutti i poteri per rappresentare l'Associazione per l'espletamento degli obblighi fiscali e valutari cui la medesima è soggetta. In particolare potrà rappresentare l'Associazione nei confronti degli uffici ed organi dell'amministrazione finanziaria per quanto concerne accertamento, liquidazione e pagamento delle imposte indirette e dirette; con riguardo a queste ultime, tanto relativamente ai redditi propri dell'Associazione, quanto agli emolumenti da questa corrisposti.

Il Vice Presidente coadiuva e supplisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Segretario assiste il Presidente in tutte le sue funzioni, sorveglia il regolare andamento dei servizi, disbriga la corrispondenza, custodisce l'Archivio dell'Accademia, redige i processi verbali delle riunioni e li sottoscrive col Presidente, tiene aggiornati gli elenchi degli associati, tiene nota dei presenti alle riunioni, degli scritti presentati, degli uffici occupati, delle benemerienze acquistate da ciascun associato.

Il Tesoriere cura l'Amministrazione dei proventi dell'Accademia, provvede alle spese di intesa con il Presidente o con il Consiglio di Reggenza qualora rappresentino carattere di eccezionalità, prepara bilanci preventivi e consuntivi da esporre in Assemblea per l'approvazione previo esame e conferma del Collegio dei Revisori dei Conti.

## ASSEMBLEA

**Art.15** - Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno, entro nove mesi dalla predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo.

La convocazione potrà essere effettuata alternativamente o cumulativamente nei seguenti modi:

- \* affissione nella bacheca dell'Associazione;
- \* pubblicazione sul giornale dell'Associazione;
- \* lettera inviata per posta, fax o posta elettronica; dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea è convocata di regola in occasione dei convegni annuali.

L'assemblea deve pure essere convocata, in caso di domanda motivata e firmata da almeno un terzo degli associati, a norma dell'art. 20 C.C.

L'assemblea deve essere convocata in Italia o in Europa, anche fuori della sede sociale.

**Art.16** - L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Reggenza e Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro demandato per legge.

**Art.17** - Hanno diritto di intervenire all'assemblea con diritto di voto gli associati in regola nel pagamento delle quote associative.

Il diritto d'intervento in Assemblea nonché il diritto di voto - per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione e per la nomina degli organi associativi e per ogni altra materia riservata dal presente Statuto all'Assemblea - spettano a tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, in regola con il versamento delle quote annuali.

Ciascun socio, maggiore di età, ha diritto ad un solo voto ed ha, inoltre, il diritto ad essere eletto alle cariche sociali.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Ogni associato ha diritto a ricevere fino a 5 deleghe.

**Art.18** - L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione, a distanza almeno di 24 ore, è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni si riterranno adottate qualora raggiungano il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti.

Per lo scioglimento e la modifica dello statuto sarà necessario sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di almeno i 2/3 degli iscritti.

**Art.19** - L'assemblea può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che:

- a. sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

**Art.20** - Nel caso sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Reggenza, le decisioni degli associati potranno essere assunte anche mediante consultazione scritta. In tal caso dai documenti sottoscritti, anche separatamente, dagli associati dovranno risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La decisione si intenderà approvata qualora pervengano all'associazione nel termine indicato nel documento i consensi favorevoli di almeno la maggioranza degli associati.

**Art.21** - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori da riportarsi nell'apposito Libro tenuto dal Consiglio di Reggenza.

## **COLLEGIO DEI REVISORI**

**Art.22** - La gestione della Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri effettivi e un supplente, eletti per ogni triennio dall'Assemblea degli associati. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

## **SCIOGLIMENTO**

**Art.23** - La durata dell'Accademia è illimitata.

L'Accademia si estingue:

- per volontà degli Associati;
- per venir meno della pluralità degli Associati;
- per la sopravvenuta impossibilità di conseguire le finalità statutarie;
- per le altre cause previste dalla legge.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. Qualora non sia possibile procedere ad accertare l'avvenuto scioglimento dell'Associazione con deliberazione dell'Assemblea essa potrà essere dichiarata dal Consiglio di Reggenza in carica che provvederà anche alla nomina dei liquidatori e alla devoluzione del patrimonio. I beni che resteranno dopo la liquidazione, saranno devoluti a un Ente con finalità simili, da designarsi, avente sede nel territorio nazionale.

## **CONTROVERSIE**

**Art.24** - Tutte eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

**Art.25** - Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge; ciò è da valere anche nel caso che l'Associazione conseguisse la personalità giuridica.